

Informazioni societarie

CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ASCOLI PICENO (AP) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 cap 63100

Indirizzo PEC: CIIP@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 00101350445

Numero REA: AP - 133319

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	5
Allegati	6
Statuto	6

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00101350445
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO
Precedente numero di iscrizione: AP007-8632
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 22/12/1993

Iscrizione Registro Società Data iscrizione: 12/03/1994

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2040

Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLA L. 36/94, ATTUATA CON L.R. 18/98 E S.M.I., COMPRENSIVO SIA DELLA CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE A QUALUNQUE USO DESTINATE, SIA DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, COMPRESO LO SPURGO, LA PULIZIA ED IL MANTENIMENTO DEI COLLETTORI E FOGNATURE NONCHE' DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DELLE ACQUE REFLUE, DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO;
LA SOCIETA' POTRA' PORRE IN ESSERE ED ESERCITARE QUALSIASI ATTIVITA' O SERVIZIO ANCHE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI STUDIO CONNESSO, AUSILIARIO, STRUMENTALE, ACCESSORIO E COMPLEMENTARE RISPETTO ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, NESSUNO ESCLUSO.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO PURCHE' NEL RISPETTO DELL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE TECNICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIO, INCLUSO

CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, PRESTARE E/O OTTENERE GARANZIE REALI E PERSONALI, RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER L'ESERCIZIO DELL'OGGETTO SOCIALE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CON ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E MOBILIARI.

LA SOCIETA' INSTAURA E SVILUPPA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, NONCHE' CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E LE UNIVERSITA', E STIPULA CON ESSI CONVENZIONI.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ASSUMERE FINANZIAMENTI DAI PROPRI SOCI NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.

LA SOCIETA' E' TENUTA A REALIZZARE E GESTIRE I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI IN MISURA NON INFERIORE ALL' 80% (OTTANTA PER CENTO) DEL FATTURATO ANNUO.

IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA, MEDIANTE APPOSITA RELAZIONE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO, LA MISURA DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALLA SOCIETA', NELL'ANNO PRECEDENTE, PER I SERVIZI E LE ATTIVITA' SVOLTI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

LE ATTIVITA' E I SERVIZI CHE SUPERANO LA MISURA INDICATA NEL COMMA 7 POSSONO ESSERE SVOLTI DALLA SOCIETA' PER CONTO DI PERSONE FISICHE, ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ANCHE MEDIANTE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE O MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE.

LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA E, IN PARTICOLARE, GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO E DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, O ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL DIRETTORE GENERALE ED AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; IN PARTICOLARE RIENTRANO FRA I COMPITI DEL PRESIDENTE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA SOCIETARIA E IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE E FINANZIARIA.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SPETTA AL VICE PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL SUO INTERNO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITE AD ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE, CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SI RICHAMA L'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di gradimento	<i>Informazione presente nello statuto/atto costitutivo</i>
Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito	*ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 6 DEL 17 GENNAIO 2003 *VARIAZIONE DEGLI ARTT. 12, 17, 18, 20 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE ; ABROGAZIONE ART. 33 DELLO STATUTO SOCIALE
Modifica articoli dello statuto	PARTE STRAORDINARIA MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 26 DELLO STATUTO SOCIALE.

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	STATUTO della Società	
	"CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A."	
	Titolo I - Costituzione - denominazione - sede - durata	
	Art.1 - Costituzione e Denominazione	
	[1] Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL, è costituita - dalla fusione per incorporazione della "Vettore	
	Servizi Ambientali Integrati spa" in "CIIP spa - Cicli Inte-	
	grati Impianti Primari"una società a totale capitale pubblico	
	locale denominata "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	
	S.P.A."	
	[2] La società è soggetta all'indirizzo e coordinamento da	
	parte degli Enti Locali Soci.	
	[3] Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali So-	
	ci adottano un regolamento comune per disciplinare i rapporti	
	tra gli stessi Enti Locali Soci e la società. Tale regolamen-	
	to è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli	
	Enti Locali Soci.	
	Art.2 - Sede	
	[1] La società ha sede legale in Ascoli Piceno e sede secon-	
	daria in Comunanza.	
	[2] La Società potrà deliberare il trasferimento della sede	
	legale e/o della sede secondaria in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio degli Enti Locali Soci.	
	[3] Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprime-	
	re uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	1	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	Art.3 - Durata	
	[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2040 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con de-	
	liberazione dell'assemblea straordinaria.	
	Titolo II - Oggetto	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	[1] La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico	
	integrato di cui alla L. 36/94, attuata con L.R. 18/98 e	
	s.m.i., comprensivo sia della captazione, adduzione, distri-	
	buzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso	
	destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso	
	lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fo-	
	gnature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue,	
	della realizzazione delle opere e degli impianti necessari	
	per la prestazione del servizio;	
	[2] La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi	
	attività o servizio anche di commercializzazione e di studio	
	connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare	
	rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.	
	[3] La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o as-	
	sumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese,	
	società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo, affine o	
	comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art.	
	2361 del Codice Civile.	
	[4] La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di	
	2	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immo-	
	biliare e finanziario, incluso contrarre mutui, richiedere	
	fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pub-	
	blici che privati, prestare e/o ottenere garanzie reali e	
	personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio	
	dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali	
	con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e	
	dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari fi-	
	nanziari e mobiliari.	
	[5] La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione	
	con le amministrazioni statali, regionali e provinciali,	
	nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipula	
	con essi convenzioni.	
	[6] La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri	
	Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in mate-	
	ria.	
	[7] La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le	
	attività di cui al precedente comma 1 per conto degli Enti	
	Locali Soci in misura non inferiore all'80% (ottanta per cen-	
	to) del fatturato annuo.	
	[8] Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazio-	
	ne, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la misura del fattura-	
	to annuo realizzato dalla società, nell'anno precedente, per	
	i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali	
	Soci.	
	3	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	[9] Le attività e i servizi che superano la misura indicata	
	nel comma 7 possono essere svolti dalla società per conto di	
	persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante so-	
	cietà controllate o collegate o mediante la partecipazione a	
	raggruppamenti d'impresе.	
	[10] La Società assicura agli utenti e ai cittadini le infor-	
	mazioni inerenti ai servizi gestiti.	
	Titolo III - Capitale sociale, azioni, Soci, obbligazioni	
	Art. 5 - Capitale sociale e Soci	
	[1] Il capitale sociale è fissato in Euro 4.883.340,00 (quat-	
	tromilioniottocentoottantatremitrecentoquaranta virgola ze-	
	ro zero) diviso in n. 81.389 (ottantunmilatrecentoottantano-	
	ve) azioni nominative del valore nominale di Euro 60,00 (ses-	
	santa virgola zero zero) cadauna.	
	[2] Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sinda-	
	ci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta	
	dai libri sociali.	
	Art. 6 - Variazioni del capitale sociale - Diritti di opzione	
	[1] Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni	
	e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle dispo-	
	sizioni del Codice Civile in materia e del presente Statuto.	
	[2] In sede di aumento del capitale sociale - salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto	
	alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in propor-	
	4	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	zione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile	
	dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della delibera-	
	zione dell'aumento del capitale sociale stesso. Il termine	
	per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441	
	del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.	
	[3] Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto	
	d'opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova	
	emissione può essere escluso o limitato con la relativa deli-	
	berazione di aumento del capitale sociale approvata con le	
	maggioranze di cui all'art. 2441 del Codice Civile.	
	[4] I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effe-	
	tuarci quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di	
	Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A	
	carico dei Soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli	
	interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Ammini-	
	stratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.	
	2344 del Codice Civile.	
	Art. 7 - Azioni	
	[1] Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le	
	varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti. O-	
	gni azione dà diritto ad un voto.	
	[2] La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed	
	assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al	
	presente Statuto; comporta inoltre la elezione del domicilio	
	5	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	nel luogo risultante dal libro dei soci.	
	[3] Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro even-	
	tuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione sul	
	libro dei Soci della Società.	
	Art.8 - Trasferimento delle azioni	
	[1] Le azioni, le obbligazioni non convertibili e/o i diritti	
	di opzione di cui all'art. 2441 del cod. civ. - di seguito	
	nel presente articolo semplicemente azioni - sono trasferibi-	
	li solo ad Enti Locali Soci o ad altri Enti Locali che affi-	
	dino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui so-	
	no titolari.	
	[2] Diritto di prelazione	
	[2.1] Il trasferimento ad altri Enti Locali delle azioni sarà	
	oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente. Nella	
	dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono com-	
	presi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezio-	
	ne del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo e-	
	semplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione	
	in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura	
	del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispet-	
	tivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la parteci-	
	pazione versando all'offerente la somma determinata di comune	
	accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato	
	dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta	
	della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determina-	
	6	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	zione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patri-	
	moniale della società, della sua redditività, del valore dei	
	beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua	
	posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizio-	
	ne che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini	
	della determinazione del valore di partecipazioni societarie.	
	[2.2] L'Ente Locale Socio che intenda trasferire ad altri En-	
	ti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le pro-	
	prie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., spe-	
	cificando il numero delle stesse che intende trasferire,	
	l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e	
	le altre condizioni di trasferimento.	
	[2.3] Il Presidente del Consiglio di amministrazione provve-	
	derà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comu-	
	nicazione agli Enti Locali Soci offrendo loro in prelazione	
	le suddette azioni.	
	[2.4] Gli Enti Locali Soci che intendano esercitare il dirit-	
	to di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera	
	raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acqui-	
	stare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.	
	[2.5] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro	
	10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comu-	
	7	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	nicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali Soci, a	
	mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto perve-	
	nute o del mancato esercizio della prelazione.	
	[2.6] Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più	
	Enti Locali Soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in	
	proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capi-	
	tale della Società.	
	[2.7] Qualora nessun Ente Locale Socio eserciti nei termini e	
	con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di	
	prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Lo-	
	cali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate	
	nell'offerta, al soggetto acquirente previa procedura di cui	
	alla successiva lettera b) entro i 30 (trenta) giorni succes-	
	sivi alla comunicazione di cui al comma 7.	
	[3] Clausole di gradimento	
	[3.1] In caso di alienazione di azioni ad altri Enti Locali,	
	gli Enti Locali Soci dovranno chiedere, al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, il gradimento.	
	[3.2] Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare	
	all'Ente Locale Socio offerente, entro 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento moti-	
	vato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione	
	nei termini equivale ad accettazione tacita.	
	[4] Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato	
	in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace	
	8	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	nei confronti della società e degli Enti Locali Soci e non	
	può essere annotato nel libro dei soci.	
	Art. 9 - Obbligazioni, patrimoni destinati e strumenti finan-	
	ziari	
	[1] La Società può emettere prestiti obbligazionari non con-	
	vertibili nei limiti e con le modalità previste negli artt.	
	2410 e seguenti del Codice Civile.	
	[2] La Società può costituire patrimoni destinati ad uno spe-	
	cifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del	
	Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal	
	Consiglio di Amministrazione	
	[3] La Società, con delibera da assumersi da parte dell'as-	
	semblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari for-	
	niti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, e-	
	scluso il diritto di voto nelle assemblee.	
	Titolo IV - Organi societari	
	Art. 10 - Organi della Società	
	[1] Sono organi della Società:	
	a. l'Assemblea dei Soci;	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Collegio Sindacale.	
	Art. 11 - Assemblea dei Soci	
	[1] L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli	
	azionisti e rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deli-	
	berazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Sta-	
	9	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	tuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	[2] L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.	
	[3] L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale,	
	salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Essa deve comunque essere convocata nel territorio della	
	Repubblica Italiana.	
	[4] Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di	
	legge.	
	Art. 12 - Assemblea ordinaria	
	[1] L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta	
	giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.	
	[2] E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda	
	da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale	
	sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione	
	che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.	
	Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provve-	
	dono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto	
	del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il	
	quale designa la persona che deve presiederla.	
	[3] L'Assemblea ordinaria:	
	- nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero	
	nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 20;	
	10	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera in ordine al compenso degli Amministratori;	
	- nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale eleg-	
	gendo tra loro il Presidente;	
	- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;	
	- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in	
	caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;	
	- fissa il compenso alla società di revisione;	
	- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabi-	
	lità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e le	
	società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni	
	su dette azioni;	
	- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli u-	
	tili;	
	- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;	
	- delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla a-	
	dozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale di-	
	minuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;	
	- delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di cui al	
	successivo articolo 24.	
	- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla	
	legge.	
	Art. 13 - Assemblea straordinaria	
	[1] L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi	
	previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Ammi-	
	11	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	nistrazione lo ritenga opportuno.	
	[2] L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,	
	ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasforma-	
	zione;	
	- sulla nomina e revoca dei liquidatori;	
	- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	- sull'emissione di obbligazioni;	
	- sulla proroga o lo scioglimento della Società;	
	- sulla revoca dello stato di liquidazione;	
	- su ogni altra materia prevista dalla legge.	
	Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	
	[1] L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione,	
	nella persona del Presidente, o da chi ne fa le veci, con	
	l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza	
	e dell'elenco delle materie da trattare, mediante avviso co-	
	municato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assem-	
	blea.	
	[2] E' in facoltà del Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione trasmettere l'avviso di convocazione a mezzo raccoman-	
	data, telefax o posta elettronica, al domicilio dei Componen-	
	ti il Collegio Sindacale.	
	[3] Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere	
	fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può a-	
	12	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	vere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-	
	so, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla	
	data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui	
	ai commi precedenti.	
	[4] In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando è presente o rappresenta-	
	to l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la	
	maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione	
	sugli stessi.	
	[5] Le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordina-	
	ria possono essere tenute anche in video - conferenza o in	
	tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos-	
	sano essere identificati e individuati in ciascun momento del	
	collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussio-	
	ne, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di in-	
	tervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti,	
	nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con con-	
	testualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto	
	del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti,	
	l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono	
	13	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.	
	Art. 15 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea	
	[1] Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.	
	[2] I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.	
	[3] Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.	
	Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea	
	[1] Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.	
	[2] Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.	
	[3] Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento	
	14	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna se-	
	duta il relativo verbale unitamente al Segretario.	
	[4] Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordi-	
	narie sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in	
	volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.	
	[5] L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine	
	del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro	
	intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.	
	Art. 17 - Deliberazioni dell'Assemblea	
	[1] La costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria	
	e le loro deliberazioni sono disciplinate dalle norme conte-	
	nute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.	
	[2] L'Assemblea straordinaria, in relazione a modifiche sta-	
	tutarie riguardanti:	
	- il trasferimento e/o la soppressione della sede secondaria	
	in Comunanza;	
	- il numero, la composizione e le regole di nomina del Consi-	
	glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;	
	deve deliberare con la presenza di tutti i comuni della "Ex	
	Vettore", eventualmente muniti di delega, con il voto favore-	
	vole dei 2/3 (due terzi) dei rappresentanti dei Comuni "Ex	
	Vettore".	
	Art. 18 - Nomina delle cariche sociali	
	[1] Limitatamente alla nomina delle cariche sociali, l'Assem-	
	blea si divide in due sezioni ciascuna formata rispettivamen-	
	15	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	te una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex Vetto-	
	re", una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex	
	CIIP". La sezione dei rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore"	
	ha diritto di procedere alla nomina di un numero di membri	
	del Consiglio di Amministrazione e di un numero di membri ef-	
	fettivi del Collegio Sindacale proporzionale al 20% del nume-	
	ro totale dei rappresentanti (con arrotondamento aritmetico,	
	cioè tra X,0 e X,4 = X; tra X,5 e X,9 = X+1), nonché alla re-	
	voca ed alla sostituzione degli stessi.	
	[2] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Pre-	
	sidente del Collegio sindacale sono eletti dalla sezione	
	dell'Assemblea formata dai Soci pubblici che li individua nei	
	candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato.	
	[3] La nomina delle cariche sociali avviene, nell'ambito di	
	ciascuna sezione, sulla base di liste presentate dai Soci,	
	nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un	
	numero progressivo, che determina la priorità ai fini dell'e-	
	lezione, pari a:	
	liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione	
	- 5 (cinque) candidati per le liste presentate nell'ambito	
	della sezione dei Comuni Soci ex CIIP;	
	- 2 (due) candidati per le liste presentate nell'ambito della	
	sezione dei Comuni Soci ex Vettore;	
	liste per la nomina del Collegio Sindacale	
	- 4 (quattro) candidati membri effettivi e 2 (due) candidati	
		16

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	membri supplenti nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex	
	CIIP;	
	- 2 (due) candidati membri effettivi nell'ambito della sezio-	
	ne dei Comuni Soci ex Vettore.	
	[4] A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso	
	comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento non meno di trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deli-	
	berazioni ai sensi dell'articolo 2379 del Codice Civile,	
	l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le mate-	
	rie da trattare, che non potranno essere modificate o inte-	
	grate in sede assembleare; le liste potranno essere presenta-	
	te, nell'ambito della sezione di appartenenza, rispettivamen-	
	te almeno venti e dieci giorni prima della data fissata per	
	la prima adunanza, dagli Amministratori uscenti o da Soci che	
	rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi di-	
	ritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbli-	
	che mediante deposito presso la sede legale.	
	[5] Ogni Socio può, nell'ambito della sezione di appartenen-	
	za, presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le	
	adesioni ed i voti espressi in violazione di tale prescrizio-	
	ne non sono attribuibili ad alcuna lista.	
	[6] Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura	
	degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili	
	dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro	
	17	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ine-	
	leggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, la dichiara-	
	zione con l'indicazione specifica dei requisiti comprovanti	
	la speciale competenza tecnica o amministrativa di cui al	
	comma 4 dell'art. 20. Nessuno può essere candidato in più di	
	una lista.	
	[7] L'accettazione della candidatura in più di una lista è	
	causa di ineleggibilità assoluta.	
	[8] Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. [9]	
	Nell'ambito di ciascuna sezione, i voti ottenuti da ciascuna	
	lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e se-	
	guenti, sino al numero dei membri che ciascuna sezione deve	
	eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressiva-	
	mente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stes-	
	sa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria de-	
	crescente. In ciascuna sezione, risulteranno eletti coloro	
	che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di pa-	
	rità di quoziente per l'ultimo membro da eleggere, sarà pre-	
	ferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior nume-	
	ro di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.	
	Art. 19 - Verbalizzazione degli atti	
	[1] Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve	
	essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio, quando non sia redatto da un notaio.	
	[2] Il verbale contiene le proposte presentate e le delibera-	
	18	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	zioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a ver-	
	bale le loro dichiarazioni.	
	[3] Le copie e gli estratti di questi verbali che devono es-	
	sere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati con-	
	formi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da	
	chi ne fa le veci, o da un notaio.	
	[4] I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere re-	
	datti da un notaio.	
	[5] Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti	
	per ordine cronologico in apposito registro.	
	Art. 20 - Consiglio di Amministrazione	
	[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di membri non inferiore a tre e	
	non superiore a cinque, compreso il Presidente, la cui preci-	
	sa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della	
	nomina.	
	[2] La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta	
	all'Assemblea.	
	[3] Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica	
	tre esercizi secondo quanto previsto dall'articolo 2383 del	
	Codice Civile.	
	[4] I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti	
	dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che possie-	
	dono una speciale competenza tecnica o amministrativa per	
	studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pub-	
	19	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	bliche o private, o per uffici ricoperti. In ogni caso, per	
	speciale competenza e per esperienze maturate si intendono	
	validi i seguenti titoli: diploma di laurea e in aggiunta,	
	alternativamente, iscrizione ad un albo professionale con e-	
	sercizio della relativa professione per almeno 3 (tre) anni	
	oppure esperienza di pari durata in qualità di dirigente o	
	amministratore presso enti pubblici o aziende private. E' am-	
	messo anche il diploma di scuola media superiore con gli	
	stessi ulteriori requisiti di esperienza professionale più	
	sopra esplicitati, purché di durata non inferiore ad anni 5	
	(cinque).	
	[5] Non possono ricoprire le cariche di Amministratore o di	
	Sindaco o di Direttore Generale ovvero cariche equivalenti,	
	coloro che:	
	- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice	
	Civile;	
	- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o	
	controllo in enti successivamente sottoposti a procedure con-	
	corsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle	
	procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di	
	assoggettamento alle procedure;	
	- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, So-	
	ci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti	
	con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa e-	
	sercenti attività concorrenti o comunque connesse con i ser-	
	20	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	vizi svolti dalla Società;	
	- siano Sindaci, componenti delle Giunte e dei Consigli di	
	Enti Locali Soci.	
	[6] Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immedia-	
	tamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la so-	
	pravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza	
	dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la co-	
	municazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del	
	Collegio Sindacale.	
	[7] I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Con-	
	siglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.	
	[8] Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo	
	dalla sezione dell'Assemblea che li ha nominati, salvo il di-	
	ritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la	
	revoca avviene senza giusta causa.	
	Art. 21 - Sostituzione degli Amministratori	
	[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno	
	o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Ci-	
	vile, nell'ambito della lista cui appartenevano gli Ammini-	
	stratori cessati. Gli Amministratori temporaneamente nominati	
	restano in carica fino alla prossima Assemblea.	
	[2] In sede di Assemblea, la sostituzione degli Amministrato-	
	ri mancanti sarà effettuata dalla sezione competente che	
	21	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartene-	
	vano gli Amministratori cessati. Gli Amministratori così no-	
	minati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	[3] Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a	
	cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostitu-	
	zione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Colle-	
	gio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione.	
	Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	[1] Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società	
	o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente	
	oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-	
	dente.	
	[2] La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa	
	l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presi-	
	dente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dal-	
	la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Colle-	
	gio Sindacale.	
	[3] La convocazione deve essere effettuata mediante lettera	
	raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione	
	del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno del-	
	la riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun	
	22	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La con-	
	vocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche	
	mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla So-	
	cietà. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco	
	fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli	
	Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi	
	di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegra-	
	ficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore	
	prima.	
	[4] Le sedute convocate senza il rispetto delle predette for-	
	malità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri ed	
	tutti i Sindaci effettivi in carica.	
	[5] Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono es-	
	sere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferen-	
	za, a condizione che tutti i partecipanti possano essere i-	
	dentificati e individuati in ciascun momento del collegamen-	
	to, e sia loro consentito di seguire la discussione, di rice-	
	vere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire o-	
	ralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di	
	deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti,	
	il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo	
	in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il	
	Segretario.	
	[6] La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del	
	giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i	
	23	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	Consiglieri.	
	[7] Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3.	
	[8] Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.	
	[9] Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.	
	[10] Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.	
	[11] I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal	
	24	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito	
	registro.	
	Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe	
	[1] Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-	
	cietà senza eccezioni di sorta e, in particolare, gli sono	
	riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli	
	scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto ri-	
	servate all'Assemblea dei Soci.	
	[2] Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Ammini-	
	stratore Delegato e delegare le proprie attribuzioni, nei li-	
	miti delle vigenti disposizioni di legge, o all'Amministrato-	
	re Delegato o al Direttore Generale.	
	[3] Il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al	
	Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere	
	per determinati atti o categorie di atti, determinandone le	
	competenze ed i compensi.	
	[4] All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai	
	procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora no-	
	minati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti	
	della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione de-	
	terminerà i compensi ad essi spettanti.	
	Art. 24 - Autorizzazioni dell'assemblea	
	[1] I seguenti atti degli amministratori sono sottoposti alla	
	preventiva autorizzazione dell'assemblea:	
	25	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	a. relazione previsionale e programmatica, contenente anche	
	la definizione dei piani finanziari e dei programmi di inve-	
	stimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;	
	b. tariffe per la fruizione di beni e servizi, ferme restando	
	le competenze dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale	
	per quanto attiene al Servizio Idrico Integrato;	
	c. assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismis-	
	sione di attività o servizi già esercitati, ad esclusione del	
	Servizio Idrico Integrato;	
	d. acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e	
	di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2%	
	del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approva-	
	to, non già previsti nella relazione previsionale e program-	
	matica di cui al punto "a";	
	e. operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un	
	impegno finanziario di valore superiore all'1,0% del patrimo-	
	nio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già	
	previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui	
	al punto "a".	
	[2] L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste	
	dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal consiglio	
	di amministrazione.	
	[3] Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti	
	Locali Soci lo schema dell'atto del consiglio di amministra-	
	zione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti	
	26	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	ad esso allegati.	
	[4] L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche	
	sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni	
	specificate nella deliberazione di autorizzazione.	
	[5] Il consiglio di amministrazione informa gli Enti Locali	
	Soci, con periodicità almeno semestrale e comunque in apposita	
	sezione della relazione prevista dall'art. 2428 codice civile,	
	sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto	
	autorizzato.	
	[6] Gli Enti Locali Soci, che rappresentino almeno il 5% del	
	capitale sociale, ove ritengano che la società ha eseguito o	
	sta eseguendo l'atto in difformità all'autorizzazione concessa,	
	possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile,	
	l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i	
	provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della	
	società. L'esecuzione dell'atto in difformità all'autorizzazione	
	concessa potrà configurare giusta causa per la revoca	
	degli amministratori.	
	[7] Il consiglio di amministrazione, che non intenda eseguire	
	l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine	
	di 30 giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la	
	deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione,	
	che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali Soci.	
	[8] Il Consiglio di amministrazione, in apposita sezione del-	
	27	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	la relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, illustra	
	le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attua-	
	zione di quanto stabilito nella relazione previsionale, moti-	
	vando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verifica-	
	tisi rispetto alla spesa preventivata.	
	Art. 25 - Presidente	
	[1] La firma e la rappresentanza legale della Società nei	
	confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	[2] Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla	
	legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli	
	dal Consiglio di Amministrazione; in particolare rientrano	
	fra i compiti del Presidente l'attuazione degli indirizzi	
	strategici in materia societaria e in materia di politica in-	
	dustriale e finanziaria.	
	[3] In caso di assenza o impedimento del Presidente, il pote-	
	re di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente nomi-	
	nato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e, in	
	caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere	
	più anziano di età.	
	[4] Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il	
	potere di rappresentanza della Società e la relativa firma	
	possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone,	
	con firma disgiunta o congiunta.	
	Art. 26 - Direttore Generale	
	28	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	[1] La nomina del Direttore Generale è fatta dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il trattamento economico, per un periodo non superiore alla durata in carica del Consiglio stesso. Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.	
	[2] Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 23, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.	
	Art. 27 - Collegio Sindacale	
	[1] L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18.	
	[2] In caso di cessazione della carica di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica fino alla prossima Assemblea. In sede di Assemblea, la sostituzione dei Sindaci mancati sarà effettuata dalla sezione competente che provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartenevano i Sindaci cessati. I Sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	[3] I Sindaci durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto all'articolo 2400 del Codice Civile e sono rieleggibili.	
	29	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	[4] Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.	
	[5] Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.	
	[6] Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi del comma 3 dell'articolo 3409 bis del Codice Civile. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Titolo V - Bilancio ed utili	
	Art. 28 - Bilancio	
	[1] L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.	
	[2] Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Art. 29 - Destinazione degli utili	
	[1] Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assem-	
	30	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	blea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o	
	in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al	
	miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore	
	sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati	
	dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio.	
	[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi	
	e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.	
	[3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno	
	in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della	
	società.	
	Titolo VI - Scioglimento e liquidazione	
	Art. 30 - Scioglimento e Liquidazione	
	[1] In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia	
	dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori,	
	determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le	
	norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di	
	cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.	
	Titolo VII - Disposizioni finali	
	Art. 31 - Clausola compromissoria	
	[1] Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci	
	nonché tra Società e Soci in relazione al rapporto sociale o	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	31	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010

	vero nei loro confronti, purché compromissibili in arbitri,	
	verranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre	
	arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ha sede l'Ufficio del Registro delle Im-	
	prese presso cui è iscritta la società.	
	[2] Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del	
	Collegio Arbitrale.	
	[3] La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio	
	del Presidente del Collegio Arbitrale.	
	[4] Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbli-	
	gatorio del Pubblico Ministero.	
	[5] Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta)	
	giorni dalla sua costituzione, giudicherà secondo equità e	
	senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile.	
	[6] La modifica o soppressione della presente clausola com-	
	promissoria deve essere approvata dai Soci che rappresentino	
	almeno i due terzi del capitale sociale.	
	Art. 32 - Foro competente	
	[1] Foro competente per ogni controversia non demandabile al	
	Collegio Arbitrale è quello di Ascoli Piceno.	
	Art. 33 - Clausola di rinvio	
	[1] Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia	
	di Società.	
	32	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2010